

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3371

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

—

Conversione in legge del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro

Presentato il 7 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597, presentano una caratteristica comune che le unifica alla luce di un criterio ispiratore: recare certezza nei rapporti tra cittadini ed amministrazione, dato che l'incertezza è conseguenza non solo della non chiarezza delle norme ma, come da più parti si è ripetuto, anche del dubbio circa la vigenza di un dato

regime giuridico. A questa finalità, come si rileva dalla relazione accompagnatoria al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge, si ispirano infatti le disposizioni volte ad assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette, la proroga dei termini concernenti i criteri di determinazione del reddito di terreni e fabbricati mediante la applicazione di coefficienti alle rendite catastali, nonché di quelli relativi al recupero o ai rimborsi della tassa automobilistica, alla indebitabilità dell'imposta sul valore aggiunto pagata per l'acquisto di taluni beni ed alla vigenza delle agevolazioni per il Mezzogiorno. Il Parlamento ha poi introdotto, in sede di esame del disegno di legge di conversione, due disposizioni concernenti la proroga del termine del 31 dicembre 1985 per il pagamento della indennità di trasporto ai rivenditori di generi di monopolio e la eliminazione del contenzioso in materia di imposta di registro per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso anteriormente al 1973. Anche queste disposizioni soccorrono alla indilazionabile esigenza di portare certezza nei rapporti tra amministrazione e cittadini, così come è stato rilevato nel corso del dibattito parlamentare.

Il predetto decreto-legge n. 597 non è stato convertito nei termini prescritti.

Il decreto-legge, di cui ora si chiede la conversione, recepisce le disposizioni di cui sopra nell'ultimo testo approvato dal Parlamento, stante la assoluta necessità di provvedere senza ritardi si da assicurare il prodursi degli effetti voluti.

In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 1, relative alla proroga delle gestioni esattoriali, prevedono che:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali (gestite da soggetti che esercitano contestualmente la gestione esattoriale), i cui titolari non hanno notificato a mezzo ufficiale giudiziario atto di rinuncia entro il 30 novembre 1985 (anziché 20 novembre

1985, come nel testo originario del citato decreto-legge n. 597, in accoglimento di un emendamento approvato in sede di esame parlamentare del predetto decreto), continuano ad effettuare il servizio della riscossione fino al 31 dicembre 1986. A questo proposito va rilevato che ragioni tecniche non rendono praticabile l'adozione di un termine che implichi scadenza infrannuale;

b) per ciascuna esattoria l'ammontare complessivo degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione in tale anno e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno 1986, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale alternativa della integrazione stessa spettante per l'anno 1986 non può superare l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché della integrazione o della indennità annuale spettante sempre per lo stesso anno 1985 (la norma riproduce un emendamento approvato dal Parlamento in sede di esame del citato decreto-legge n. 597). Tale disposizione tuttavia non si applica alle esattorie operanti nelle zone colpite da eventi sismici per le quali è stata legislativamente disposta la sospensione generalizzata dei pagamenti delle imposte dirette.

Ai fini del calcolo delle indennità da corrispondere per l'anno 1986 agli esattori ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 — in alternativa all'integrazione d'aggio — viene stabilito che debba farsi riferimento al costo del personale dipendente dalle esattorie effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983 (la norma ha l'evidente scopo di limitare le assunzioni di personale da parte degli esattori e di evitare ingiustificati oneri a carico dello Stato, atteso che ai fini del calcolo della suddetta indennità è determinante il costo del personale e, quindi, quanto più elevato è il numero dei dipendenti dell'esattore tanto più alto sarà l'importo della indennità che gli

competere). Infine allo scopo di non scovare il conferimento in società a capitale interamente pubblico, la cui costituzione sia prevista per legge, di una pluralità di esattorie, si reitera, anche per l'anno 1986, il principio del mantenimento, per le gestioni esattoriali che già ne godevano, del beneficio dell'indennità alternativa dell'integrazione d'aggio anche in deroga al disposto della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

c) alla Società per la gestione delle esattorie vacanti sono conferite le esattorie per qualsiasi causa vacanti dal 1° gennaio 1986 e per le quali non è stato possibile effettuare il collocamento nei modi previsti dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

La disposizione si salda con quella recata dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867, che, innovando la disciplina relativa al collocamento delle esattorie vacanti, ha consentito all'Amministrazione di far fronte alle carenze di funzionalità del sistema dovute alla vacanza della titolarità;

d) sono fatte salve fino al termine del periodo di proroga le disposizioni dettate dalla regione siciliana per la gestione del servizio della riscossione delle imposte dirette in Sicilia nelle more della generale riforma nazionale del servizio della riscossione (naturalmente anche per i soggetti gestori del servizio della riscossione in Sicilia si applica la disposizione di cui alla precedente lettera b) concernente il limite di aumento del 6 per cento dell'ammontare complessivo sia degli aggi che della integrazione o della indennità annuale alternativa); nonché si reitera la disposizione dettata da ragioni di cautela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nel settore della riscossione dei tributi. Per effetto di quest'ultima disposizione la proroga non opera qualora emerga — nei confronti dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie

provinciali o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie — la sussistenza di procedimenti o di provvedimenti di cui alla legge n. 575 del 1965, come modificata dalle successive normative, o la sussistenza di procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura; ne consegue la decadenza dalle gestioni e la loro vacanza. Preme qui rilevare che — ferme restando le relative competenze, stabilite dagli articoli 103 e 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a pronunciare in tema di decadenza — a tale eventuale vacanza si dovrà sopperire mediante i procedimenti di collocamento delle esattorie vacanti (cioè il conferimento d'ufficio e quello successivo alla Società per la gestione delle esattorie vacanti) previsti dal comma 6 dell'articolo 1; poiché però la decadenza prescinde dalla remuneratività della gestione esattoriale ed è anzi presumibile che la eventualità di una declaratoria di decadenza possa verificarsi a proposito di esattorie che assicurano un lucro non indifferente tantoché il titolare non vi ha rinunciato, viene stabilito che l'aggio, sia nella ipotesi di conferimento d'ufficio che nella ipotesi di conferimento alla Società per le gestioni delle esattorie vacanti, non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare;

e) le norme illustrate non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige; ciò in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1985 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle precedenti proroghe disposte con il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681 (proroga fino al 31 dicembre 1984), e con la legge 21 dicembre 1984, n. 867 (ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985), nella parte in cui prevedevano anche la proroga delle gestioni delle tesorerie comunali relativamente alla regione Trentino-Alto Adige.

L'articolo 2 del provvedimento in rassegna ha ad oggetto il differimento del termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni e di quello entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la revisione generale degli estimi degli immobili urbani.

Le norme proposte consentono di superare talune difficoltà contingenti che i contribuenti chiamati a dichiarare redditi di terreni o di fabbricati incontrerebbero qualora non si provvedesse a disporre il differimento dei predetti termini.

Com'è noto, il legislatore delegato, in applicazione dei criteri direttivi fissati nella legge-delega, ha dettato (articoli 24, 25, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 nonché il decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 1973) una apposita disciplina per le revisioni catastali.

Tale disciplina, nel prevedere una prima revisione generale degli estimi dei terreni e dei fabbricati da portarsi a compimento entro il 31 dicembre 1983, ha anche disposto che fino a tale data continui ad essere adottato il criterio di aggiornamento dei redditi dominicali e agrari e dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti ogni biennio (per i redditi di terreni) o annualmente (per i redditi di fabbricati) con decreto del Ministro delle finanze (articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973).

Per quanto riguarda in particolare i redditi dei terreni, l'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del suddetto termine (31 dicembre 1983) ha proceduto alla prima revisione degli estimi, tanto che con decreto ministeriale 7 febbraio 1984, sono state determinate le nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa conseguenti alla revisione generale stessa. Tali tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, che dispone « le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello della

pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni ».

Purtroppo, com'è noto non è stato possibile procedere entro il 1985 ad inserire negli atti del nuovo catasto terreni i dati concernenti le nuove tariffe e a determinare correlativamente i redditi dominicali ed agrari, al fine di consentire ai contribuenti di indicare tali redditi fin dalla dichiarazione da presentare a maggio dell'anno 1986. Si tratta di una operazione che, interessando circa 71 milioni di particelle, richiede, per essere attuata entro i termini di cui sopra, l'utilizzazione di un idoneo supporto automatizzato non ancora definitivamente approntato.

Infatti, pur avendo la stessa Amministrazione già provveduto alla meccanizzazione degli atti catastali di circa seimila comuni, non ha ancora completato quella riguardante i restanti duemila comuni mentre ha ancora in corso l'ammodernamento dell'attuale sistema meccanografico.

Appare, quindi, evidente che l'Amministrazione non può ora essere in grado di fornire ai soggetti interessati i dati concernenti i redditi dei terreni determinati sulla base delle nuove tariffe d'estimo in modo da consentirne la conoscenza e lo impiego per la dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1986. Nè può farsi affidamento alla ipotesi alternativa di porre a carico del contribuente l'onere di provvedere esso alla determinazione del reddito mediante lo strumento di « autodichiarazione » il quale, oltre a richiedere operazioni di una certa complessità (individuazione delle nuove tariffe e deduzioni e della qualità, classe e superficie del terreno, nonché effettuazione dei relativi conteggi), comporterebbe comunque un aggravio di lavoro per gli uffici tecnici erariali che sarebbero chiamati a far fronte ad un rilevante numero di richieste di certificati contenenti gli elementi indispensabili per i calcoli da effettuare.

Si è ritenuto, allo stato, pertanto necessario prevedere il differimento di un anno - al 1° gennaio 1986 - della decorrenza degli effetti delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario e delle de-

duzioni fuori tariffa, e stabilire che fino a tale data si continua a determinare il reddito dei terreni secondo l'attuale sistema di aggiornamento di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, cioè mediante l'applicazione di coefficienti ai redditi dominicali e agrari dei terreni (tale sistema torna ovviamente applicabile anche ai fini della determinazione dei redditi derivanti dalla attività di funghicoltura).

Per quanto attiene invece alla revisione degli estimi degli immobili urbani diversa è la situazione venutasi a determinare posto che siffatta revisione non è stata ancora effettuata nonostante la proroga al 31 dicembre 1985 (disposta dall'articolo 4, comma terzo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18). La revisione degli estimi degli immobili urbani richiede (circostanza questa che non poteva essere nota al legislatore del 1973) la configurazione degli studi di fattibilità della riforma del catasto urbano prevista dall'articolo 12 della legge n. 392 del 1978. Tali studi sono stati condotti al fine di verificare la possibilità di definire un metodo parametrico automatico per l'accertamento e la gestione di imponibili catastali aggiornati. Nel riproporsi quindi *medio tempore* l'esigenza di una revisione delle tariffe di estimo riferite alla redditività ordinaria, si rende necessario prevedere una nuova proroga del termine in questione.

Al riguardo, va considerato che, per poter iniziare concretamente l'operazione di revisione, deve prima provvedersi a memorizzare l'attuale archivio (operazione questa già in corso ma che non potrà essere portata a compimento prima del 31 dicembre 1988) e solo successivamente potrà procedersi alla revisione delle tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria ed alle stime dirette per quelle a destinazione speciale o particolare, nonché alle fasi di approvazione da parte delle commissioni censuarie e di inserimento dei risultati negli atti.

Si è, pertanto, previsto, con lo stesso articolo 2 del provvedimento in rassegna,

di prorogare, fino al 31 dicembre 1990, il termine per la revisione degli estimi degli immobili urbani e conseguentemente di continuare fino alla stessa data ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 relative all'aggiornamento dei redditi dei fabbricati mediante l'applicazione di coefficienti.

L'articolo 3 del provvedimento riguarda la disciplina — già contenuta nell'A.S. 1530 — della cancellazione di ufficio dai pubblici registri dei veicoli per i quali non è stata pagata la tassa automobilistica nonché la modificazione del termine per il recupero della stessa tassa da parte della Amministrazione o per i rimborsi in favore dei contribuenti.

Come è noto, il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1983, le tasse di cui alle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463 (le così dette tasse di circolazione), sono dovute per effetto della iscrizione dei veicoli e degli autoscafi nei pubblici registri. In tal modo è stato variato il presupposto della tassazione e alla stregua di esso si è configurata la possibilità di realizzare nuove procedure di accertamento basate su riscontri automatizzati delle risultanze dei pubblici registri.

Ovviamente l'avvio di tali riscontri esige il preventivo aggiornamento delle risultanze dei registri stessi al fine di eliminare le iscrizioni relative sia ai veicoli per i quali gli interessati ne abbiano richiesto la cancellazione sia a quelli per i quali si presume che sussistano i motivi per la cancellazione d'ufficio, in quanto nessun pagamento della tassa di circolazione è stato effettuato per i periodi fissi degli anni successivi al 1977.

Mentre la fase relativa alla cancellazione a richiesta di parte è ormai esaurita, quella di ufficio — disciplinata anche con il decreto ministeriale 26 aprile 1983 — è ancora in corso e, durante il suo svolgimento, ha consentito alcuni rilievi significativi.

In primo luogo va precisato che la procedura di cancellazione di ufficio trova la sua *ratio* nella esigenza di eliminare tutte quelle iscrizioni che (essendo riferibili a veicoli per i quali non è stato effettuato alcun pagamento di tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 e non essendo stata corrisposta neppure la tassa dovuta per il 1983) non sono idonee a rappresentare una reale situazione di fatto così che le relative procedure di accertamento costituirebbero un inutile e dispendioso tentativo di recupero del tributo.

In secondo luogo va osservato che la cancellazione d'ufficio è stata prevista dal legislatore come un rimedio alla presunta difformità tra le risultanze documentali e le reali situazioni di fatto, tanto che con decreto ministeriale è stato correttamente stabilito che « gli interessati possono opporsi alla cancellazione producendo motivata e documentata istanza ».

Alla stregua di questi rilievi va ora osservato che dalle elaborazioni effettuate risulta che i veicoli soggetti alla cancellazione d'ufficio sono circa 7.500.000, mentre per altri circa 800.000 veicoli non è possibile fare ricorso alla procedura di cancellazione — pur non essendo attribuibile ad essi alcun versamento relativo a periodi fissi dell'anno 1983 — in quanto per gli stessi risulta effettuato un versamento negli anni 1978 e 1979, anche se, in non pochi casi, tali versamenti risultano errati quanto alla indicazione della targa del veicolo, così che la loro attribuzione risulta estremamente difficoltosa.

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo mirano a:

a) consentire la cancellazione d'ufficio anche dei veicoli per i quali è stato effettuato il pagamento della tassa di circolazione per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 e 1979, se per gli stessi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983;

b) consentire agli interessati di proporre opposizione alla cancellazione d'uffi-

cio quando ritengono che non sussistano le ragioni previste dalla legge;

c) consentire agli interessati (che lo desiderino) di chiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio, previo pagamento delle tasse automobilistiche dovute dal 1° gennaio 1983 (in relazione al veicolo del quale si chiede che venga tenuta ferma la iscrizione) oltre ovviamente alle penalità ed agli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29;

d) consentire agli interessati di notificare l'Amministrazione che essi sono intestatari di veicoli che, pur sussistendo i presupposti per la cancellazione d'ufficio, non sono compresi negli elenchi appositamente predisposti.

Va ricordato infatti che gli uffici, prima di procedere alla cancellazione d'ufficio, compilano per ciascuna provincia l'elenco dei veicoli che risultano dagli atti soggetti a cancellazione. Tali elenchi sono esposti al pubblico e la loro pubblicazione consente un idoneo grado di pubblicità per l'esercizio delle facoltà descritte alle precedenti lettere b), c) e d).

Nel suo complesso la disciplina sopra illustrata tende quindi a realizzare la cancellazione di iscrizioni che si presentano non conformi alla reale situazione del parco « esistente » nel quadro di una partecipazione attenta dei soggetti interessati o ad opporsi o a richiedere che non si dia luogo alla cancellazione oppure ad invocare essi stessi tale cancellazione.

L'effetto di tali norme sarà indirettamente quello di polarizzare l'attività degli uffici sulle operazioni di recupero per i tributi dovuti a partire dal 1° gennaio 1983 che ad oggi sono stimabili in non meno di 3 milioni 500 mila operazioni. Si tratta, come è agevole comprendere, di un numero non indifferente di procedure che avrebbero dovuto essere effettuate, con altrettante notifiche, entro il 31 dicembre 1985.

Va ora precisato che tale termine è conseguente al principio secondo cui l'azione dell'Amministrazione « per il recupero delle tasse (automobilistiche) e del-

le relative penalità si prescrive nel termine del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento». Si tratta di un termine eccezionalmente breve e del tutto inadeguato perché la vigente convenzione fra ACI e Ministero delle finanze prevede che gli adempimenti tecnici necessari per l'acquisizione ed il controllo dei versamenti delle tasse automobilistiche vengano eseguiti entro dodici mesi dalla ricezione dei documenti trasmessi dagli uffici esattori.

È sembrato pertanto opportuno anche elevare il termine di cui sopra stabilendo un termine triennale quale è previsto in genere in materia di imposte indirette e di altre tasse sugli affari. Tale elevazione garantirà, insieme alle altre disposizioni, l'espletamento agevole delle procedure di accertamento e di controllo sulle aree di evasione delle tasse automobilistiche; la fissazione di un identico termine più ampio (triennale) viene poi, stabilito, per ragioni obiettive di equità, anche a favore del contribuente per quanto attiene al rimborso di tasse automobilistiche indebitamente corrisposte.

Con l'articolo 4 si stabilisce che le disposizioni recate dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, relative alla non detraibilità — fino al 31 dicembre 1985 — della imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti e le importazioni di autovetture ed autoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché di carburanti e lubrificanti destinati a tali mezzi, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

Il mantenimento della esclusione, ovviamente a tempo determinato, è giustificato dagli stessi motivi che indussero il legislatore a disporre con il citato articolo 5 del decreto n. 953 la non deducibilità dell'IVA assolta sugli acquisti dei beni sopra indicati.

Va peraltro sottolineato che la eliminazione della esclusione della detraibilità dell'IVA comporterebbe una riduzione di entrate valutabili, per l'anno 1986, in cir-

ca 1000 miliardi che, nella odierna situazione, sono assolutamente irrinunciabili. Così come irrinunciabile è la linea di tendenza ad eliminare gli abusi che si riscontrano nel settore e che determinano un grave pregiudizio per l'erario a causa dei notevoli fenomeni di elusione dell'imposta.

Giova anche chiarire che con la disposizione in esame si intende solo procrastinare il periodo di vigenza della esclusione senza incidere sul contenuto delle disposizioni che disciplinano la materia: continuano, pertanto, ad applicare la detrazione gli agenti o rappresentanti di commercio (articolo 19, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal citato articolo 5 del decreto n. 953).

Gli articoli 5 e 6 recepiscono il contenuto di due articoli aggiuntivi introdotti nel corso del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 597.

L'articolo 5 prevede la proroga fino al 30 giugno 1986 del termine del 31 dicembre 1985, previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 14 marzo 1985, n. 101, per la corresponsione della indennità sostitutiva del trasporto diretto fino alle rivendite dei generi di monopolio di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 384.

Tale ulteriore proroga si rende necessaria per consentire alla Amministrazione dei monopoli di Stato di continuare a corrispondere detta indennità sostitutiva in attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge (Atto Senato n. 1466) concernente « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili », che, all'articolo 13, disciplina la materia stabilendo la formale soppressione sia del trasporto diretto dei generi di monopolio presso le rivendite, sia della relativa indennità sostitutiva elevando, nel contempo, alla misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati l'aggio ai rivenditori.

L'articolo 6 dispone che l'imposta di registro sui trasferimenti a titolo oneroso

della nuda proprietà effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore (1° gennaio 1973) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica limitatamente alle consolidazioni di usufrutto verificatesi prima di tale data.

La disposizione ha il fine di risolvere l'annosa questione della applicabilità della così detta imposta del registro di consolidazione prevista dalla vecchia legge di registro alle ipotesi di trasferimenti di nuda proprietà avvenuti anteriormente alla entrata in vigore del nuovo decreto delegato n. 634 del 1973 con riunione dell'usufrutto verificatesi successivamente a tale entrata in vigore.

Il problema si è manifestato di non facile soluzione anche per la mancanza, nelle norme transitorie contenute nel decreto del Presidente della Repubblica numero 634, di una disposizione concernente gli adempimenti procedurali conseguenti alle riunioni di usufrutto. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti, con la norma viene adottata la soluzione più equa in quanto evita una tassazione, a valori attuali, di trasferimenti della nuda proprietà verificatesi prima del 1973 conformemente a quanto richiesto dalla Commissione parlamentare dei 30 in sede di parere sulla bozza di testo unico del registro.

L'articolo 7 del decreto dispone la proroga, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di talune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e precisamente di quelle scadute il 31 ottobre scorso.

Al riguardo si rileva che quasi tutte le norme del testo unico n. 218 del 1978

non sono legate ad alcun termine di scadenza e quindi conservano la loro vigenza, mentre alcune di esse sono applicabili entro un preciso limite temporale, per cui il permanere della relativa applicabilità è subordinato alla proroga del termine previsto. Trattasi delle norme - in particolare di quelle relative alle agevolazioni fiscali per le iniziative produttive e alla riserva di investimenti pubblici - la cui applicabilità era limitata al termine del 31 dicembre 1980, che è stato ripetutamente ed espressamente prorogato in occasione delle numerose disposizioni legislative con le quali si è proceduto alle proroghe della cessata Cassa per il Mezzogiorno succedutesi in questi anni.

L'ultima proroga di tali norme, prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, « fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno », è stata limitata nella legge di conversione 17 novembre 1984, n. 775, « fino al 31 ottobre 1985 ».

Peraltro, il disegno di legge sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, all'articolo 12 dispone la proroga della disciplina in questione con decorrenza dalla sua entrata in vigore, per cui si rende necessario colmare il vuoto legislativo, che inevitabilmente si verrebbe a produrre per il periodo intercorrente dal 1° novembre 1985 alla predetta data di entrata in vigore, con la norma inserita nel decreto-legge.

Gli articoli 8 e 9 concernono, rispettivamente, la sanatoria degli effetti prodotti dal ricordato decreto-legge n. 597 del 1985 e l'entrata in vigore del nuovo decreto.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per differire taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito dal comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.

3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1986 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: « Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia »; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

ARTICOLO 2.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.

3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

ARTICOLO 3.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente:

«L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva

essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte »;

il comma cinquantaquattresimo è sostituito dal seguente:

« Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983 »;

il comma cinquantesimo è sostituito dal seguente:

« Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco ».

ARTICOLO 4.

Le disposizioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987.

ARTICOLO 5.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere dal 1° gennaio 1986 fino al 30 giugno 1986 l'indennità di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1986.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

L'imposta di registro ed accessori, relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si è verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte già pagate.

ARTICOLO 7.

1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato da ultimo fino al 31 ottobre 1985 con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1984, n. 775, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° novembre 1985, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno ».

ARTICOLO 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 6 novembre 1985, n. 597.

ARTICOLO 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1986.

COSSIGA

CRAXI - VISENTINI - GORIA - ROMITA.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.